

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4688**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori MURINEDDU, NIEDDU, CABRAS,  
CADDEO, MELONI, MULAS, PIREDDA, ANDREOTTI, BESSO  
CORDERO, CÒ, CORTELLONI, IULIANO, LAURIA Baldassare,  
MUNDI, NAVA, NOVI e PERUZZOTTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2000**

—————

Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3,  
Statuto speciale per la Sardegna, in materia di funzioni della  
Regione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale, composto di un solo articolo, intende attribuire alla regione Sardegna l'esercizio diretto della funzione della tutela del paesaggio, della conservazione delle antichità e delle opere artistiche, modificando ed estendendo l'articolo 3 dello Statuto speciale.

È noto, come è stato sottolineato dalla dottrina, che nello Statuto vi sia una carenza relativa al ruolo della regione sarda in materia di tutela del paesaggio e delle bellezze naturali tanto che «si è proposta una interpretazione analogica dell'articolo 5, lettera c), dello Statuto che prescrive per la regione la facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi statali con l'emanazione di norme integrative e di attuazione in materia di antichità e belle arti» (cfr. M. Cantucci, alla voce «Bellezze naturali», Enciclopedia del diritto).

Altri hanno proposto un'assimilazione alla materia dell'edilizia ed urbanistica, prevista tra le competenze legislative primarie della regione. Su entrambe le interpretazioni vi sono ovviamente molte riserve che vogliamo

superare con il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione.

Ricordiamo anche che tra le competenze primarie della regione vi è quella relativa alle biblioteche e musei di enti locali, materia che è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1532 del 1965, mentre con decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975 sono state trasferite alla Sardegna attribuzioni già del Ministro per i beni culturali ed ambientali.

L'esercizio del controllo diretto sulla materia in questione risponde ad una esigenza di ordine funzionale fortemente voluta e motivata dagli enti locali, i quali devono far fronte ad una mole imponente di interventi che le lungaggini burocratiche e il contenzioso tendono regolarmente a ritardare o ad annullare, facendo venir meno il requisito dell'efficacia e dell'efficienza amministrativa.

Questo disegno di legge, pertanto, si colloca nella prospettiva di una più moderna ed adeguata ridefinizione dei poteri fra Stato e regione, che il federalismo in corso di attuazione pone come fattore primario per l'ammodernamento del Paese.

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, dopo la lettera *q*) è aggiunta la seguente:

«*q-bis*) tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e delle opere artistiche».

